



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1146 dell'anno 2020

Tra

)

rappresentato e difeso dall'avvocato ;
telematico

ed elettivamente domiciliato presso indirizzo

Attore

contro

FUTURO SPA (10536040966), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. . e dall'Avv. (ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Convenuta

Nonché

COMPASS BANCA SPA (00864530159) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.] e dall'Avv. (ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Intervenuta

Conclusioni delle parti: "Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/11/2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 19.12.2019, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la società Futuro spa per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- "1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, l'illegittimità delle operazioni compiute, con superamento del tasso di usurarietà, dalla FUTURO SPA S.p.A in merito al contratto di finanziamento N. intestato a / ;
2. accertare e dichiarare il credito del Sig. nei confronti della società convenuta, e condannare quest'ultima, in via principale, alla ripetizione delle somme pari ad euro 9.904,03 indebitamente corrisposte alla finanziaria come dettagliatamente riportato al punto sub 4); in via subordinata, alla ripetizione delle somme di euro 9.904,03 come dettagliatamente riportate al punto sub 5), del capo I della precedente narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;
3. solo in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di credito del Sig. nei confronti della società convenuta, e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, a titolo di ripetizione, di euro 2.888,81, risultante dalla epurazione del rapporto *de quo* dagli interessi illegittimamente addebitati dalla convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della maggiore o minore somma, che risulterà all'esito del giudizio;
4. Condannare la Controparte al pagamento delle spese, onorari, rimborso spese generali al 15,00 % (ex d.m. n. 55\2014), iva e cpa, del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario";

Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 04.11.2020 veniva disposto il mutamento del rito.

Con comparsa del 15.09.2021 interveniva nel giudizio ex art. 105 c.p.c. la Compass Banca spa, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi vantati da Futuro spa a seguito di atto di fusione per incorporazione del 06.10.2020.

Assegnati i termini per il deposito di memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 17.06.2022 veniva disposta CTU contabile a mezzo del dott. .

All'esito del deposito della relazione tecnica, con ordinanza del 16.06.2023 veniva fissata l'udienza del 21/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 21.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e, con ordinanza emessa in pari data, il giudice fissava l'udienza del 15.11.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

All'udienza del 29.11.2024, a seguito di rinvio d'ufficio, le parti trattavano la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata.

Il CTU ha calcolato il TEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia escludendo le spese per i premi assicurativi.

Secondo questi calcoli il TEG degli interessi corrispettivi sarebbe sotto soglia usura.

Lo stesso CTU, però, stabilisce che “qualora si voglia includere nel calcolo del TEG degli interessi corrispettivi anche il costo dell'assicurazione, comunque in contrasto con quanto disposto dalle istruzioni della Banca d'Italia (edizione 2006) si avrebbe un TEG pari al 22,296 % superiore al tasso soglia di legge pari al 13,815%”.

Deve osservarsi, che risulta ormai pacifico in giurisprudenza che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione

sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

Secondo la Suprema Corte: "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Anche, in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione, se risultano collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non può avere attuazione in mancanza dell'assicurazione" (Cass. Civ. 15/11/2023 n. 31734).

Il CTU ha poi evidenziato i costi del finanziamento per un totale di € 9.904,03 di cui:

interessi nominali	€ 2.888,81
commissioni Futuro SpA	€ 1.122,49
Oneri e spese istruttorie	€ 275,00
Assicurazione Rischio vita	€ 4.480,13
Commissione intermediario	€ 1.209,60

Per effetto dell'usurarietà del tasso di interesse e delle condizioni contrattuali, sono ripetibili tutti i sopra citati costi pagati alla Banca in termini di interessi, commissioni e spese.

La domanda è quindi, fondata e la convenuta tenuta al pagamento della complessiva somma di € 9.904,03 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, tranne per la fase decisoria dove si applicano i minimi.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti di Futuro spa, successivamente fusa in Compass Banca spa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 9.904,03 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) Condanna la convenuta, verso l'attore, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.227,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore.
- 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Bari il 29.11.2024

Il Giudice
Savino Gambatesa